

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 4 MARZO 2021

Oggetto: Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016: nomina Responsabile Protezione dei dati o Data Protection Officer (RDP/DPO) - esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 dicembre 2019 – quantificazione del compenso annuo lordo e della durata – approvazione schema del contratto di servizi. CIG Z6B30E0E3E

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, modificato e approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta camerale n. 106 del 20 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione n. 28 del 9 aprile 2019, con cui la Giunta della Camera di Commercio di Cagliari ha nominato Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese il dott. Cristiano Erriu, Dirigente della medesima Azienda Speciale, nomina confermata con determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano n. 6 del 16 dicembre 2020, ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 9 del 12 gennaio 2021;

VISTO il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che, in base al dettato dell’art. 99, è direttamente applicabile, in ciascuno degli Stati membri, a decorrere dal 25 maggio 2018, obbligatoriamente in tutti i suoi elementi;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento UE 2016/679;

VISTE le indicazioni e le raccomandazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito anche attraverso una Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal Gruppo di lavoro ex art. 29 (WP29), il 13 dicembre 2016 nella versione emendata il 5 aprile 2017 (WP 243 rev. 01);

VISTO l’articolo 4, comma 1, n. 7), del regolamento UE, in base al quale Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali è la stessa Azienda speciale nel suo complesso, seppure essa operi in persona del Presidente, suo legale rappresentante, che esprime le decisioni assunte dall’organo politico competente, che, in tal caso, è il Consiglio di Amministrazione, stabilendo, dunque, in tale modo, le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, anche a norma del conforme art. 4, comma 1, lett. f), del Codice privacy, il quale stabilisce più precisamente, nel successivo art. 28, che *“quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del*



trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

VISTO l'art. 37 del regolamento UE, che stabilisce che, quando “*il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico...*”, quale è l'Azienda speciale della Camera di commercio, deve essere nominato da parte del Titolare dello stesso trattamento il Responsabile della protezione dei dati (RPD);

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 dicembre 2019, con la quale è stato deciso di:

- nominare la dr.ssa Maria Silvia D'Agostino quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Azienda speciale;
- dare mandato al Direttore di provvedere alla adozione dei conseguenti adempimenti necessari per formalizzare il suddetto incarico, ossia la quantificazione del compenso e della durata e la predisposizione del contratto di servizio;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del predetto atto;

CONSIDERATO infatti che l'RPD può essere un dipendente del Titolare, oppure può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, potendo quindi anche essere un soggetto esterno;

CONSIDERATO inoltre che l'RPD, ai sensi del regolamento UE, deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, e, in particolare, “*della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*”, tenendo conto che “*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*” (Considerando n. 97 del GDPR);

CONSIDERATO inoltre che l'RPD deve svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;



CONSIDERATO che le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese non hanno consentito l'individuazione di un dipendente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD, in quanto risultano incompatibili con il ruolo di RPD figure quali il Direttore generale, i Dirigenti amministrativi, il Responsabile delle risorse umane e il Responsabile dei sistemi informativi, atteso che, in base all'art. 38 par. 6 del Regolamento e alle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati emesse dal Gruppo di Lavoro Articolo 29, un RPD deve svolgere i propri compiti a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi e non può quindi rivestire all'interno dell'organizzazione del titolare o del responsabile un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento dei dati personali;

VERIFICATO dunque che all'interno dell'Azienda, considerato quanto sopra descritto, non sono presenti figure professionali con competenze adeguate e atte a ricoprire le attività e nomine richieste dal Regolamento Europeo e che si rende pertanto necessario avvalersi di una collaborazione esterna;

CONSIDERATO al riguardo che, qualora il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico RPD può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;

VALUTATA l'opportunità, quindi, come consentito dal Regolamento UE, della intercorsa individuazione della predetta figura tra il personale interno al sistema camerale, in possesso di qualità professionali, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, anche al fine di contenere i relativi oneri economici;

CONSIDERATO infatti che la dr.ssa Maria Silvia D'Agostino, individuata dalla menzionata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 dicembre 2019, svolge, già dal 18 marzo 2019, come emerge dal curriculum vitae depositato dall'interessata, la medesima funzione anche per la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, di cui è dipendente di categoria D, ed è munita dell'abilitazione all'esercizio della professione legale e di dottorato di ricerca in diritto amministrativo, oltre a essere specializzata nella materia privacy non solo per l'esperienza maturata ma anche a seguito di specifici percorsi formativi seguiti, potendosi, quindi ritenere che è in possesso del livello di conoscenza e delle competenze idonee per la nomina a RPD, e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire, i compiti e le funzioni da espletare;

VISTO il citato curriculum vitae della dr.ssa Maria Silvia D'Agostino dal quale emergono anche i requisiti di moralità e assunto lo stesso a elemento istruttorio ai fini dell'attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38/2019;

CONSIDERATO lo stretto legame e l'affinità che intercorre tra le attività operative della Camera e quelle dell'Azienda Speciale, e sentito il Segretario Generale dr. Enrico Massidda al quale è stato proposto di poter usufruire dell'apporto dello stesso DPO della Camera, nonché la dott.ssa Maria Silvia D'Agostino, la quale ha dato la sua disponibilità di massima ad accettare l'incarico, senza vincolo di subordinazione, previa apposita autorizzazione della Camera di commercio di Cagliari-Oristano che dovrà essere menzionata nell'atto di nomina;

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento dei Dati è tenuto a:

- mettere a disposizione del RPD le risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;



- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

PRESO ATTO che per consentire al RPD l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione n. 38 del 20 dicembre 2019, ha stanziato € 5.000,00 (cinquemila), e ha stabilito che non può essere rimosso o penalizzato in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;

CONSIDERATA quindi la necessità di individuare, in base al mandato ricevuto, i contenuti dell'atto di incarico, nel rispetto delle vigenti previsioni, con garanzia, dunque, dell'esercizio le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e senza assegnazione di attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse con il ruolo assunto, stabilendo la durata e quantificando, al contempo, il compenso da erogare al RPD in relazione ai compiti allo stesso richiesti;

VISTA con riguardo all'atto di incarico la relativa bozza (da allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) che prevede la decorrenza dell'incarico dall'ultima sottoscrizione e la durata pari a un anno a decorrere dallo stesso termine, e che è da ritenere per tutte le altre previsioni conformi a legge;

VALUTATO con riguardo al compenso che appare opportuno quantificarlo in euro 5.000,00 (cinquemila), secondo quanto concordato con il Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano;

DATO ATTO che le prestazioni saranno rese dall'incaricata in completa autonomia senza alcun rapporto di subordinazione o coordinamento funzionale con l'Azienda Speciale, e che il rapporto non è continuativo;

CONSIDERATO che il presente incarico di collaborazione è considerato prestazione di servizi, per cui *non si configura* come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l'art. 1, c. 42 della legge 30 dicembre 2004 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Codice dei contratti pubblici contenuto nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del richiamato Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20 maggio 2017, il quale prevede che *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

VISTO l'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto una disciplina derogatoria alla sopra richiamata disposizione del Codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2021, secondo cui: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,*

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro [...]”;

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2020, l'Ente camerale e l'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, si trovano di fatto nello stato di gestione provvisoria, limitata agli oneri inderogabili e indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 2 novembre 2005, n. 254;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione del Bilancio preventivo 2021, a norma del citato articolo 11 del DPR 254/2005, i dirigenti autorizzano con propri atti e provvedimenti amministrativi gli oneri inderogabili e indifferibili necessari per evitare grave pregiudizio all'Ente, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelli tassativamente regolati dalla legge e quelli derivanti da impegni assunti in precedenza in forza di contratti e/o convenzioni stipulate, ad evitare quindi che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

ATTESO che gli oneri in argomento, pari all'importo totale di € 5.000,00, inderogabili e indifferibili, graveranno sul conto “Spese di funzionamento”, sottovoce “Spese per protezione dei dati personali”, di cui si terrà conto in sede di predisposizione ed approvazione del preventivo economico del 2021;

ACCERTATA la corretta imputazione contabile di cui al punto precedente, con la precisazione che al momento si opera su un budget fittizio che potrebbe subire variazioni in ordine alla descrizione dei conti;

CONSIDERATO che l'adozione delle misure per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 costituisce un obbligo di legge inderogabile per il Titolare del trattamento (Azienda Centro Servizi), immediatamente applicabile anche per quanto attiene la nomina del Responsabile del Trattamento dei dati per gli Enti e gli Organismi pubblici;

DATO ATTO che l'Amministrazione precedente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010, ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – per l'intervento in oggetto il CIG Z6B30E0E3E per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

RICHIAMATO lo Statuto del Centro Servizi e in particolare l'art. 8 che identifica nel Direttore il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso, a norma del comma 1 del medesimo articolo dello Statuto, può delegare le funzioni incaricando dirigenti o funzionari della stessa Azienda per il compimento di specifici atti, nel rispetto dei limiti di legge;

RITENUTO opportuno delegare le funzioni di Responsabile del procedimento, limitatamente alla procedura oggetto del presente provvedimento, al rag. Sandro Follesa, Vicedirettore dell'Azienda e responsabile del coordinamento del servizio affari generali, contratti, gare e appalti;

DETERMINA

- 1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di quantificare in euro 5.000,00 (cinquemila) il compenso lordo annuo spettante per l'incarico di Responsabile della Protezione dati alla dr.ssa Maria Silvia D'Agostino,



come individuata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, n. 38 del 20 dicembre 2019;

- 3) di approvare il contratto di prestazioni di servizi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove è stabilita anche la durata dell'incarico, con decorrenza dall'ultima sottoscrizione e con durata pari a un anno a decorrere dallo stesso termine;
- 4) di sottoporre alla firma del Presidente il predetto atto come stabilito nella menzionata deliberazione 38/2019;
- 5) di conferire immediata esecutività al presente provvedimento.

Le informazioni relative alle procedure per l'affidamento dei servizi e forniture di cui al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata nell'albo informatico del Centro Servizi promozionali per le Imprese (indirizzo web <http://www.csimprese.it>) istituito ai sensi dell'art. 32 legge n. 69/2009.

Cagliari, 4 marzo 2021

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Erriu
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Contratto di Servizi per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

TRA

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, codice fiscale e P.IVA 03011440926, di seguito nominata Azienda speciale, in persona del Presidente, Gian Luigi Molinari, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda,

E

La dott.ssa Maria Silvia D'Agostino, nata a _____ il _____,
codice fiscale _____, residente in _____, Via

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento o RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- ai sensi del Regolamento, l'Azienda speciale è un organismo pubblico Titolare dei trattamenti sui dati personali che effettua in esecuzione di specifiche norme di legge e regolamentari e nello svolgimento della propria funzione statutaria e istituzionale di supporto degli interessi generali delle imprese, secondo la definizione di "Titolare" di cui all'art. 4, punto 7) del suddetto Regolamento;
- considerato che l'Azienda speciale è tenuta dunque alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

- considerato inoltre che con la deliberazione di Giunta, n. 20 del 18 marzo 2019, la Camera di Commercio di Cagliari, oggi Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in esito all'esame dei curriculum professionali dei propri dipendenti appartenenti alla categoria D, ha conferito l'incarico alla dr.ssa Maria Silvia D'Agostino, la quale possiede il livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- considerato che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 dicembre 2019, l'Azienda Speciale ha individuato, per i requisiti posseduti, la stessa dr.ssa Maria Silvia D'Agostino come RPD;
- considerato che, in esecuzione del mandato ricevuto con la suddetta deliberazione, il Direttore dell'Azienda Speciale ha acquisito il curriculum vitae della dr.ssa Maria Silvia D'Agostino, a conferma e verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico, e, con determinazione n. 25 del 4 marzo 2021 ha quantificato il compenso e la durata dell'incarico, approvando, al contempo, lo schema di contratto di servizi;
- considerato che la Camera di commercio di Cagliari-Oristano ha autorizzato la predetta dr.ssa a svolgere l'incarico in parola con la determinazione/nota del Segretario Generale n. del
- tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679,

Si conviene e stipula quanto segue:

L'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, in persona del suo legale rappresentante, nomina la dr.ssa Maria Silvia D'Agostino, che accetta, Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO) di cui l'Azienda speciale Centro Servizi è Titolare o che tratta in qualità di Responsabile del Trattamento della Camera di commercio di Cagliari-Oristano o di altri enti.

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a)** supportare il Titolare del trattamento nel percorso di implementazione del GDPR a livello organizzativo e gestionale, nonché per l'applicazione delle adeguate misure di sicurezza, provvedendo alla valutazione del registro dei trattamenti e dell'organizzazione della gestione dei dati personali anche al fine di supportare la definizione di eventuali misure idonee di cui sia indispensabile programmare l'implementazione;
- b)** esprimere formale parere sui documenti di carattere gestionale (es., configurazione delle responsabilità interne, procedure, linee guida, istruzioni formalizzate ai soggetti autorizzati) e sulle adeguate misure di sicurezza che sono o verranno proposte per la gestione dei dati personali dell'Azienda speciale;

- c)** informare e consigliare il Titolare del trattamento, i suoi apicali (intesi come dirigenti/funzionari responsabili di Struttura o processi aziendali) e i dipendenti sui loro obblighi derivanti dal RGPD e dalla normativa nazionale; in questo ambito, al RPD potrà essere richiesto di partecipare a incontri operativi ai vari livelli nell'ambito degli organi di *governance* dell'Azienda speciale in cui vengano assunte decisioni relative al trattamento dei dati personali;
- d)** sorvegliare e valutare l'osservanza del RGPD e delle politiche interne in materia di protezione dei dati personali, compresi gli strumenti e le attività realizzate per la sensibilizzazione e la formazione del personale, anche attraverso la conduzione di audit e visite ispettive programmate e/o a sorpresa;
- e)** fornire - se richiesto - un parere sulla valutazione d'impatto del trattamento sulla protezione dei dati di cui agli artt. 35 e ss. del RGPD, in particolare: valutando le metodologie da utilizzare, provvedendo a esaminarne gli esiti finali e supportando le decisioni connesse agli eventuali obblighi di consultazione preventiva del Garante della protezione dei dati personali;
- f)** partecipare alle istruttorie e valutazioni circa eventuali violazioni di dati personali occorsi presso l'Azienda speciale, supportando il soggetto competente - secondo quanto previsto in appositi atti interni - nelle decisioni circa:
 - la gestione delle notificazioni e comunicazioni dei data breach di cui agli artt. 33 e 34 del RGPD;
 - la segnalazione di tali violazioni a eventuali Contitolari o Titolari autonomi, secondo le istruzioni contrattualmente definite;
- g)** cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali (o altra Autorità di controllo competente) e fungere da punto di contatto per facilitare l'accesso, da parte di questa, ai documenti e alle informazioni necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi alla stessa attribuite dal RGPD;
- h)** fungere da punto di contatto e curare i rapporti con gli interessati, per il tramite e con la collaborazione diretta dei responsabili di Area/Ufficio/processo competenti, rispetto alla materia oggetto della questione con l'interessato, nell'analisi ed evasione di ogni questione che venga sottoposta direttamente alla propria attenzione ovvero all'attenzione del Titolare del trattamento.
- i)** fornire inoltre il suo apporto alla verifica della funzionalità del programma di formazione ed istruzione funzionale del personale dell'Azienda speciale rientrante nelle attività svolte. Se del caso potrà svolgere – compatibilmente con il carico di lavoro – attività di formazione introduttiva al personale sulle principali tematiche del RGPD.
- j)** tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare del trattamento e di eventuali Responsabili del trattamento, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Azienda speciale e comprendono:

- a) tutti i trattamenti di dati personali gestiti dall'Azienda speciale sia presso la sede legale che presso le sedi operative, compresa l'attività eventualmente delegata a soggetti esterni e quella svolta a seguito di specifico incarico da parte della Camera di Commercio per la quale opera in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati;
- b) la vigilanza su eventuali trattamenti aziendali svolti, su incarico dell'Azienda da altri Enti e Organismi, in tutti i casi di attribuzione di Responsabilità del trattamento.

Il RPD, in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e dei relativi compiti è tenuto:

- a) a stringenti vincoli di riservatezza nel trattamento dei dati personali/informazioni acquisite; tale vincolo non opererà in relazione agli obblighi connessi a eventuali richieste formalizzate da Pubbliche autorità con funzioni inquirenti, giudicanti e di controllo (es., Garante per la protezione dei dati personali);
- b) a comunicare immediatamente eventuali situazioni di conflitti d'interesse sopravvenuti ovvero l'insorgenza di una delle situazioni che costituiscono causa di decadenza dell'incarico;
- c) ad adempiere ai compiti affidati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze detenute, garantendo un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo ed evitando, con la propria azione o con la propria inerzia, di causare problematiche o criticità non riconducibili al rigoroso adempimento degli obblighi di supporto o vigilanza connessi al ruolo.

Il referente RPD riferirà direttamente al vertice gerarchico dell'Azienda speciale ed in particolare:

- a) ordinariamente al Direttore Generale, in qualità di vertice organizzativo dell'Azienda speciale e, quindi, in grado di intervenire tempestivamente in caso di criticità rilevate;
- b) periodicamente al Consiglio di Amministrazione, mediante la formalizzazione della reportistica ovvero esprimendo le sue valutazioni quando lo riterrà opportuno o si renderà necessario. Il RPD potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le sue esigenze di servizio o personali, per riferire in merito al funzionamento del sistema di gestione dei dati personali o a situazioni specifiche.

L'Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, titolare del trattamento si impegna a:

- a) corrispondere direttamente a favore della dott.ssa Maria Silvia D'Agostino, a titolo il compenso annuo lordo per le funzioni svolte, la somma di € 5.000,00;
- b) mettere a disposizione del RPD al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate risorse pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- c) designare un Referente privacy, individuato nella persona del Vice Direttore Sandro Follesa, con il compito di supportare il RPD nelle attività che dovrà svolgere;
- d) designare un soggetto che opererà quale referente ICT dell'Azienda, che dovrà supportare operativamente il RPD in tutte le attività di valutazione, analisi e indicazioni legate all'infrastruttura ed agli applicativi informatici e telematici in uso presso l'Azienda speciale. A questo fine, l'Azienda rende disponibile il servizio di assistenza tecnica di InfoCamere.
- e) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;



- f) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- g) coinvolgere, tempestivamente e adeguatamente, il RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali sin dalle fasi iniziali, fornendo il quadro completo di tutte le informazioni pertinenti;
- h) garantire, da parte della *governance* e di tutto il personale, la dovuta considerazione ai pareri ed alle indicazioni fornite dal referente RPD;
- i) mettere a disposizione una idonea postazione di lavoro, in grado di garantire la funzionalità delle attività e la riservatezza che deve caratterizzare il suo svolgimento, la necessaria strumentazione informatica per la normale operatività in loco del RPD;
- j) mettere a disposizione una specifica casella di posta elettronica RPD@csimprese.it che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali in ingresso ed uscita, nonché quale dato di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali e per gli interessati.

Al RPD sono inoltre riconosciuti, per effetto del presente atto, adeguati poteri ispettivi, senza preventiva autorizzazione, consistenti nella facoltà di richiedere documenti, informazioni e audizioni a qualsivoglia dirigente, funzionario o amministratore dell'Azienda speciale.

Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 dicembre 2019, con la quale si è proceduto, a norma del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), affidando l'incarico alla dr.ssa Maria Silvia D'Agostino, per la durata di un anno, con decorrenza dall'ultima sottoscrizione del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile per la Protezione dei Dati accetta la nomina e si impegna a svolgere i compiti affidati in conformità a quanto in esso previsto nella presente lettera di incarico e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679.

firme

L'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Titolare del trattamento

dr.ssa _____ - Responsabile della Protezione dei dati